

DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di, nella Casa Comunale,

TRA

Il Comune di Boschi Sant'Anna (VR) (di seguito Comune), in persona del responsabile unico del procedimento del servizio finanziario – Dr.ssa Patrizia Sartori, domiciliato per la carica presso il Comune stesso,

E

L'Avv. Vittore d'Acquarone con Studio legale in Via San Salvatore Corte Regia, 7 – 37121 Verona – Codice Fiscale DCQVTR66M12Z114R;

Premesso che:

- il Tribunale di Vicenza ha instaurato il procedimento penale n. 1943/16 – r.g.n.r. 4230/2019 RG GIP nei confronti dei responsabili DI MITENI SPA ed altri, per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'Ente a seguito delle condotte illecite contestate dalla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione umana (art. 439 C.P.) e disastro ambientale, con udienza preliminare fissata al 21 ottobre 2019 alle ore 09:00, avanti al G.U.P.;
- il Comune di Boschi Sant'Anna è ricompreso nell'area rossa "B" di massima esposizione sanitaria individuata dalla Regione Veneto e confermata con propria deliberazione n. 691 del 21/05/2018 e, pertanto, l'Amministrazione comunale ha valutato l'interesse a costituirsi parte civile nel processo penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Vicenza, al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali subiti nei confronti di coloro che verranno ritenuti responsabili all'esito del procedimento in argomento;
- è necessario individuare un avvocato che rappresenti questo Ente per l'assistenza difensiva nella costituzione di parte civile al procedimento penale n. 1943/16 r.g.n.r.;
- a seguito di incontro congiunto tra i rappresentanti dell'ente gestore del ciclo integrato delle acque "Acque Veronesi scarl", di cui il Comune di Boschi Sant'Anna è socio e dei Comuni interessati dal fenomeno "PFAS", si è convenuto di incaricare un medesimo professionista in applicazione dei criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di ottenere un preventivo di spesa per l'assistenza difensiva di ciascun Comune con importo esiguo offerto rispetto alla natura dell'incarico;
- essendo previsto un importo inferiore ai 40.000,00 euro non è dovuto il contributo a favore dell'ANAC;

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula l'affidamento di incarico professionale per la rappresentanza nel primo grado di giudizio del procedimento penale sopra richiamato, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 – OGGETTO

L'incarico è relativo all'attività di assistenza legale per il giudizio di primo grado instauratosi presso il Tribunale di Vicenza per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1943/16 – r.g.n.r. 4230/2019 RG GIP, CO udienza preliminare fissata avanti al G.U.P. in data 21 ottobre 2019 alle ore 09:00, conferendo al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge.

Assistenza legale per tutte le questioni funzionali o comunque correlate alla controversia in argomento.

L'incarico ha natura esclusivamente di tipo professionale occasionale e non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato.

Il legale incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nel pieno interesse dell'Ente.

Art. 2 – COMPENSO

Il compenso è determinato in:

Totale attività assistenza legale per l'Ente	€ 1.500,00
15% rimborso forf. Spese generali	€ 225,00
CPA 4%	€ 69,00
Totale imponibile	€ 1.794,00
IVA 22% su imponibile	€ 394,68

TOTALE COMPLESSIVO (soggetto a ritenuta d'acconto) € 2.188,68

Tale compenso sarà liquidato, nei termini di legge, previa presentazione di regolare fattura elettronica, trasmessa tramite il sistema di interscambio nazionale.

Le controversie verranno assunte nello stato e grado in cui si trovano al momento del conferimento dell'incarico.

Il compenso sopra determinato è comprensivo di ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale e le attività connesse ed è riferito solo ed esclusivamente al procedimento giudiziale in argomento e solo per il corrente grado di giudizio.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è tenuto:

- 1) Ad assicurare la presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e fornire l'assistenza legale richiesta;
- 2) A partecipare ad incontri e riunioni con i Responsabili del Comune di Boschi Sant'Anna e gli Amministratori per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento, a richiesta dell'Ente;
- 3) È fatto obbligo al professionista di aggiornare l'Ente sullo stato della pratica, all'esito delle udienze che saranno fissate per ogni contenzioso, proponendo, per iscritto, eventuali ulteriori azioni ad esso connesso;

Art. 4 – DICHIARAZIONE

L'Avvocato incaricato, previa visione delle cause pendenti cui è parte il Comune di Minerbe e per le quali si impegna con il presente atto ad assumere l'attività di assistenza legale, dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionali, né di parentela o affinità entro il quarto grado con le controparti coinvolte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vertenza oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorrere alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione, anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Dichiara altresì, di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dell'Art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 ed in particolare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego.

Art. 5 – DIVIETI

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Nei casi in cui per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domicilio non comporta oneri aggiuntivi per il Comune se non quelli già indicati all'art. 2 - compenso.

Art. 6 – RECESSO

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con il professionista per comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti propri dell'Ufficio di difesa o qualora siano ravvisabili responsabilità connesse all'incarico.

Il legale ha la facoltà di recedere dal presente incarico per giusta causa, con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore attività di assistenza legale e/o richiesti dal legale.

Art. 8 - NORME FINALI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

PER IL COMUNE

Il Responsabile Area Economico Finanziaria

Dr.ssa Patrizia Sartori

IL PROFESSIONISTA

Avv. Vittore d'Acquarone

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.